



PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottata da PLC S.p.A. al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza, sostanziale e procedurale, delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente ovvero per il tramite di società dalla stessa direttamente e/o indirettamente controllate



1. PREMESSA

Il presente documento (la “**Procedura**”) ha lo scopo di individuare la procedura da seguire e i principi ai quali attenersi al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza, sostanziale e procedurale, delle operazioni con parti correlate realizzate da PLC S.p.A. (“**PLC**” o la “**Società**”), direttamente ovvero per il tramite di società dalla stessa direttamente e/o indirettamente controllate (il “**Gruppo**”). La Procedura è adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2391-*bis* del codice civile e del regolamento Operazioni con Parti Correlate adottato con delibera CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato, in particolare dalla delibera CONSOB n. 21624 del 10 dicembre 2020 (il “**Regolamento Operazioni con Parti Correlate**” ovvero il “**Regolamento OPC**”) a cui si rinvia per quanto non espressamente disciplinato nella presente Procedura, tenuto conto, altresì, delle indicazioni e dei chiarimenti forniti da CONSOB con Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, per quanto applicabili.

2. DEFINIZIONI

In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nella presente Procedura hanno il significato ad essi qui attribuito.

- (1) “**Amministratori Indipendenti**”: gli amministratori di PLC in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF e dal codice di *corporate governance* approvato dal Comitato per Corporate Governance di tempo in tempo vigente;
- (2) “**Amministratori Coinvolti nell’Operazione**”: gli Amministratori che abbiano nell’operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società;
- (3) “**Amministratori Non Correlati**”: gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate della controparte;
- (4) “**Comitato per le Operazioni con Parti Correlate**” o “**Comitato**”: il comitato composto da 3 Amministratori Indipendenti e Non Correlati e che, a seconda dell’oggetto dell’Operazione con Parti Correlate e, dunque, della rispettiva competenza, si identifica nel Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità ovvero nel Comitato Nomine, Remunerazioni e Piani di Stock Option, nominati dal Consiglio di Amministrazione di PLC;
- (5) “**Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato**”: le condizioni di operazioni concluse a termini analoghi a quelli usualmente praticati nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società e/o il Gruppo sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;
- (6) “**Parti Correlate**”: i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n.1606/2002 tempo per tempo vigenti; l’Allegato A alla presente Procedura riporta un estratto della definizione di parti correlate ai sensi dello IAS 24, nonché un richiamo alle ulteriori definizioni alla stessa funzionali previste dai principi contabili internazionali;



S.p.A. (7) **“Operazione con Parti Correlate”**: le operazioni definite come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n.1606/2002 tempo per tempo vigenti; l’Allegato A alla presente Procedura riporta un estratto della definizione di operazioni con parti correlate ai sensi dello IAS 24, nonché un richiamo alle ulteriori definizioni alla stessa funzionali previste dai principi contabili internazionali;

- (8) **“Operazioni Ordinarie”**: le operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società e del Gruppo. A titolo esemplificativo, sono qualificabili quali Operazioni Ordinarie le operazioni che - per oggetto, ricorrenza, dimensione, termini e condizioni e natura della controparte - rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività caratteristica di PLC e/o delle società del Gruppo; l’attività di acquisto di opere, beni e servizi connessa all’attività caratteristica e/o necessaria al funzionamento dell’organizzazione dell’impresa nelle sue dimensioni e caratteristiche (quali la fornitura a e/o da PLC di servizi di assistenza operativa relativamente alla gestione e amministrazione del personale, tesoreria e finanza, assicurazioni, legale e societario; di servizi di gestione del sistema informativo e altri servizi generali);
- (9) **“Società di Minore Dimensione”**: società per la quale né l’attivo di stato patrimoniale né i ricavi, come risultanti dall’ultimo bilancio consolidato approvato, superano Euro 500 milioni;
- (10) **“Sindaci Correlati”**: i Sindaci che rappresentino la controparte di una determinata operazione o una sua Parte Correlata;
- (11) **“Soci Non Correlati”**: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti che siano Parte Correlata sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società;
- (12) **“Regolamento Emittenti”**: il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato;
- (13) **“Regolamento MAR”**: il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, ivi inclusi i relativi regolamenti esecutivi e delegati, il tutto come successivamente modificato e integrato;
- (14) **“TUF”**: il decreto legislativo n. 58 del febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato.

3. PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Ai fini dell'applicazione della presente Procedura, la Società procede, sulla base delle informazioni pervenute o comunque già disponibili, ad individuare le Parti Correlate della Società e ne redige un elenco, predisponendo e mantenendo aggiornato un apposito registro (il **“Registro Parti Correlate”**).

Ai fini della gestione del Registro Parti Correlate la Società predispone apposite schede di richiesta informazioni che costituiscono l’Allegato B alla presente Procedura.



S.p.A.

La predisposizione e l'aggiornamento del Registro delle Parti Correlate, mantenuto su supporto elettronico, sono curati dal Responsabile Affari Legali e Societari. Il Registro è custodito anche nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

Il Responsabile Affari Legali e Societari provvede a comunicare per iscritto a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo, nonché agli ulteriori dirigenti con responsabilità strategiche di PLC, al soggetto che controlla PLC ed a coloro i quali detengono una partecipazione in PLC tale da poter esercitare un' influenza notevole su quest'ultima, l'avvenuta iscrizione nel Registro Parti Correlate, richiedendo contestualmente (i) a ogni interessato la trasmissione iniziale dei dati circa gli stretti familiari, le entità nelle quali loro stessi ovvero i loro stretti familiari esercitano il controllo, anche in forma congiunta, nonché (ii) al soggetto che controlla PLC, l'indicazione delle entità su cui eserciti un' influenza significativa, ivi incluse quelle entità in cui detenga, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto, e le entità in cui sia dirigente con responsabilità strategiche, laddove i termini rilevanti sono intesi secondo le definizioni contenute nei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 di volta in volta vigenti.

Qualsivoglia variazione in corso di anno delle informazioni/dati trasmessi sarà tempestivamente comunicata per iscritto al Responsabile Affari Legali e Societari dai predetti soggetti.

Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui al presente paragrafo, il Responsabile Affari Legali e Societari, semestralmente invierà a mezzo posta elettronica ai predetti soggetti la richiesta di conferma dati prevista dall'Allegato C alla presente Procedura. I destinatari dovranno restituire l'Allegato debitamente compilato entro 3 giorni dal ricevimento.

La mancata risposta varrà quale dichiarazione di assenza di variazioni rispetto alla situazione pregressa.

4. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

4.1 Indici di rilevanza

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del Regolamento Operazioni con Parti Correlate, e di quanto previsto dall'Allegato 3 di tale Regolamento, sono considerate operazioni di maggiore rilevanza (le “**Operazioni di Maggiore Rilevanza**”) le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

- (a) *indice di rilevanza del controvalore*, inteso come (i) il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società, ovvero, se maggiore, (ii) la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione); il controvalore dell'operazione è determinato ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 3 del Regolamento Operazioni con Parti Correlate;
- (b) *indice di rilevanza dell'attivo*, inteso come il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto



S.p.A. dell'operazione; il totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione è determinato ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 3 del Regolamento Operazioni con Parti Correlate;

e

- (c) *indice di rilevanza delle passività*, inteso come il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

4.2 Maggiore Rilevanza derivante da cumulo

Nel caso di più operazioni tra loro omogenee, ovvero realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse (i) nel corso del medesimo esercizio e (ii) con la stessa Parte Correlata o con soggetti che sono correlati sia a quest'ultima, sia alla Società, al fine di valutare se tali operazioni, cumulativamente considerate, diano luogo ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza ai sensi del presente articolo:

- (a) dovrà essere determinata la rilevanza della singola operazione sulla base di ciascuno degli indici menzionati; e
- (b) i risultati relativi a ciascun indice dovranno poi essere sommati tra di loro al fine di verificare l'eventuale superamento delle soglie previste.

Si precisa che, ai fini della determinazione del superamento della soglia di Maggiore Rilevanza in caso di cumulo, si terrà conto anche delle operazioni compiute da società controllate italiane o estere, mentre non si considereranno le operazioni eventualmente escluse ai sensi del successivo articolo 10 della presente Procedura.

4.3 Modalità alternative di calcolo degli indici

Qualora un'Operazione con Parte Correlata o più operazioni tra loro cumulate ai sensi del precedente paragrafo 4.2 diano luogo ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, ma tale risultato appaia ingiustificato in considerazione delle circostanze specifiche del caso concreto, la Società potrà presentare apposita istanza a Consob al fine di richiedere modalità alternative da seguire nel calcolo degli indici di cui al paragrafo 4.1. A tal fine, dovrà comunicare a Consob - prima della conclusione delle trattative - le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze su cui si basa la richiesta.

5. OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO

Sono considerate operazioni di importo esiguo le Operazioni con Parti Correlate in cui gli indici di rilevanza di cui al precedente paragrafo 4.1, applicabili a seconda della specifica operazione, risultino inferiori alla soglia: (i) pari ad Euro 80.000,00 nel caso di contratti conclusi con Parti Correlate persone fisiche; (ii) pari ad Euro 160.000,00 nel caso di contratti conclusi con Parti Correlate persone giuridiche (le "**Operazioni di Importo Esiguo**"). Ai fini del calcolo del superamento o meno delle soglie di rilevanza per le Operazioni di Importo Esiguo si applicheranno, *mutatis mutandis*, i principi relativi al cumulo di cui al precedente articolo 4.2.



S.p.A.

6. OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

Sono considerate operazioni di minore rilevanza (le “**Operazioni di Minore Rilevanza**”) le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo. Ai fini del calcolo del superamento o meno delle soglie di rilevanza per le Operazioni di Minore Rilevanza si applicheranno, *mutatis mutandis*, i principi relativi al cumulo di cui al precedente articolo 4.2.

7. INFORMATIVA AL PUBBLICO IN OCCASIONE DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

7.1 Comunicati al pubblico

Qualora l’Operazione con Parte Correlata sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 17 del Regolamento MAR, nel comunicato da diffondere al pubblico sono inserite, in aggiunta a quanto richiesto dalla normativa applicabile, le seguenti informazioni:

- (i) la descrizione con le caratteristiche essenziali dell’operazione (prezzo, condizioni di esecuzione, tempistiche di pagamento ecc.);
- (ii) le motivazioni economiche dell’operazione con una sintetica descrizione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari della stessa;
- (iii) l’indicazione che la controparte dell’operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- (iv) la denominazione o il nominativo della controparte dell’operazione;
- (v) l’indicazione circa il superamento o meno delle soglie di rilevanza di cui al precedente articolo 4 che precede e circa l’eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo (cfr. Paragrafo 7.2);
- (vi) la procedura che è stata o sarà seguita per l’approvazione dell’operazione, ed in particolare se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dall’articolo 10; e
- (vii) l’eventuale approvazione dell’operazione nonostante l’avviso contrario del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

7.2 Documento informativo

Oltre a quanto previsto dal precedente articolo 7.1, in occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società deve predisporre un documento informativo redatto in conformità all’Allegato 4 del Regolamento Operazioni con Parti Correlate (il “**Documento Informativo**”).

Gli eventuali pareri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e/o degli esperti indipendenti eventualmente nominati dallo stesso ai sensi del successivo articolo 8.2 della presente Procedura e/o degli esperti indipendenti di cui eventualmente si è avvalso il Consiglio di Amministrazione dovranno essere allegati al Documento Informativo ovvero messi a disposizione del pubblico sul sito internet della Società, nei termini previsti dai successivi paragrafi. Con riferimento ad eventuali pareri di esperti indipendenti, purché la scelta venga motivata, è possibile



S.p.A.

pubblicare solo gli elementi essenziali di tali pareri, come individuati nell'Allegato 4 del Regolamento Operazioni con Parti Correlate.

Il Documento Informativo e gli eventuali pareri indicati al precedente paragrafo devono essere trasmessi a Consob mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato.

7.2.1 Cumulo di operazioni

La Società predispone il Documento Informativo anche nel caso in cui, nel corso dell'esercizio, concluda con la stessa Parte Correlata o con soggetti che sono correlati sia a quest'ultima, sia alla Società, operazioni di tra loro omogenee ovvero realizzate in esecuzione di un disegno unitario, qualora tali operazioni, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate ai sensi del precedente articolo 4. Ai fini del cumulo, non si considerano le operazioni escluse ai sensi dell'articolo 10. Le operazioni cumulate che sono state oggetto di informativa nel Documento Informativo non dovranno più essere considerate, sebbene l'esercizio non sia ancora trascorso, nel verificare se i limiti sono nuovamente superati su base cumulativa.

7.2.2 Operazioni realizzate da società controllate

Anche le operazioni realizzate dalle società controllate comportano l'obbligo di predisporre il Documento Informativo, qualora siano qualificabili come Operazioni di Maggiore Rilevanza.

Le medesime vanno inoltre computate nel calcolo del cumulo di cui al precedente paragrafo.

Gli organi competenti all'interno delle società controllate per l'approvazione dell'operazione dovranno immediatamente comunicare al Responsabile Affari Legali e Societari della Società la notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza, nonché fornire alla stessa tutte le informazioni necessarie ai fini della predisposizione del Documento Informativo.

7.2.3 Termini di pubblicazione del Documento Informativo

Il Documento Informativo, unitamente e congiuntamente ai pareri rilasciati ai sensi del precedente articolo 7.2.2 è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale della Società e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro sette giorni (i) dalla data di approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, (ii) dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia sottoscritto in base alla disciplina applicabile.

Nei casi in cui l'operazione rientri nella competenza dell'assemblea o debba essere da questa autorizzata, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, con le medesime modalità di cui sopra, entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea. Qualora dopo la pubblicazione del Documento Informativo e prima dell'assemblea sia necessario aggiornare il Documento Informativo già pubblicato, la Società metterà a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, una nuova versione del documento stesso, entro il ventunesimo giorno prima dell'assemblea. La Società potrà includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato da un cumulo di Operazioni ai sensi dell'articolo 7.2.1 che precede, il Documento Informativo è messo a



S.p.A. disposizione del pubblico entro quindici giorni dalla data di approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza. Il Documento Informativo contiene in tal caso le informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo.

In caso di operazioni compiute da società controllate, sia su base individuale sia su base cumulata (cioè qualora l'operazione che determina il superamento delle soglie di rilevanza sia compiuta da una società controllata), il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.

7.2.4 *Informativa finanziaria*

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o i soggetti delegati assicurano che tutte le Operazioni con Parti Correlate siano tempestivamente comunicate al Responsabile Affari Legali e Societari ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 154-*bis* del TUF.

La Società, ai sensi dell'articolo 154-*ter* del TUF, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale fornirà, inoltre, informazione:

- (a) sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento (eventualmente anche mediante riferimento a Documenti Informativi già pubblicati, ma segnalando eventuali aggiornamenti significativi);
- (b) sulle altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, concluse nel periodo di riferimento, che - seppur non qualificabili come Operazioni di Maggiore Rilevanza ai sensi della presente Procedura - abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle Società; e
- (c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale, che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle Società nel periodo di riferimento.

Qualora, in relazione ad un'OPC di Maggiore Rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dall'Allegato 4 al Regolamento OPC e dai medesimi articoli 70 e 71. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Laddove siano pubblicati documenti separati, la Società può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

8. APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

PLC si qualifica come Società di Minore Dimensione ai sensi del Regolamento Operazioni con Parti Correlate. In ragione di ciò, la procedura di approvazione delle Operazioni con Parti Correlate (che non siano di competenza dell'assemblea e non debbano da questa essere autorizzate) sarà la medesima sia per le Operazioni di Maggiore Rilevanza che per le Operazioni di Minore Rilevanza.



S.p.A.

8.1 Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

Ai fini della procedura di approvazione delle Operazioni con Parti Correlate, è previsto l'intervento del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. Il Comitato delibera a maggioranza dei suoi membri.

Qualora uno o più degli Amministratori Indipendenti componenti il Comitato sia Correlato in merito ad una specifica Operazione con Parte Correlata, il Consiglio di Amministrazione di PLC provvederà a sostituire i componenti Correlati con un ugual numero di Amministratori Indipendenti componenti il Consiglio di Amministrazione.

Nell'ipotesi in cui vi siano solo due Amministratori Indipendenti Non Correlati, le funzioni del Comitato verranno attribuite a tali Amministratori, i quali dovranno in tal caso deliberare all'unanimità.

In caso di stallo decisionale, ovvero nell'ipotesi in cui non vi siano almeno due Amministratori Indipendenti Non Correlati, sarà chiamato a pronunciarsi il Collegio Sindacale, che dovrà valutare l'operazione senza il coinvolgimento di eventuali Sindaci Correlati.

Qualora, in relazione ad una determinata Operazione con Parte Correlata, i Sindaci Correlati rappresentino la maggioranza dei membri del Collegio Sindacale, le attività del Comitato saranno svolte da un esperto indipendente.

Ogni riferimento nella presente Procedura al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate dovrà essere automaticamente riferito al Collegio Sindacale o all'esperto indipendente, ove applicabile, in base alle disposizioni che precedono.

8.2 Procedure di approvazione

8.2.1 Fase deliberativa

Gli organi delegati e/o i soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria dovranno predisporre una relazione da trasmettere al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e all'organo competente a deliberare sull'operazione - tempestivamente e comunque in tempo utile per il rilascio del parere sull'operazione da parte del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e per un esame da parte dell'organo competente a deliberare - che contenga le seguenti informazioni: (i) le caratteristiche essenziali dell'operazione (prezzo, condizioni di esecuzione, tempistiche di pagamento ecc.); (ii) le motivazioni economiche dell'operazione; (iii) una sintetica descrizione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione; e (iv) le modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato di operazioni simili.

Qualora le condizioni dell'operazione siano definite Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato, la relazione dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro circa la natura dell'operazione stessa.

Le Operazioni con Parti Correlate sono approvate dall'organo competente (sempre dal Consiglio di Amministrazione in caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza) previo motivato parere non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'operazione stessa, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere del Comitato è allegato al verbale della riunione del Comitato stesso. Resta inteso che nel caso in cui la competenza a deliberare sull'Operazione con Parti Correlate sia del Consiglio di Amministrazione gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione sono tenuti



S.p.A. ad astenersi dalla votazione delle relative delibere, pur essendo la loro presenza computata ai fini del quorum costitutivo previsto dalla legge o dallo Statuto, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 2391, codice civile.

Ove applicabile, i verbali delle relative deliberazioni di approvazione dovranno recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

In presenza di un parere negativo del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, la Società potrà comunque procedere con l'operazione. In tal caso, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, dovrà essere messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione (i) della controparte, (ii) dell'oggetto, (iii) del corrispettivo delle Operazioni con Parti Correlate approvate nel trimestre di riferimento, nonché (iv) delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere il parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. Il parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento di cui al presente articolo, ovvero sul sito internet della Società.

8.2.2 *Esperti indipendenti*

Ai fini delle attività di cui al precedente paragrafo, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate potrà farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento OPC.

8.2.3 *Informativa post approvazione*

Gli organi delegati hanno l'onere di fornire una completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle operazioni di cui al presente articolo.

8.3 Procedura per le operazioni urgenti non di competenza dell'assemblea

Qualora lo Statuto della Società lo consenta espressamente, e fermo comunque restando (i) la riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione per le Operazioni di Maggiore Rilevanza e (ii) il rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 della Procedura in tema di informativa al pubblico, ove applicabile, le Operazioni con Parti Correlate, da realizzarsi anche tramite società controllate, che non sono di competenza dell'assemblea e che non devono essere da questa autorizzate, possono essere concluse, in caso di urgenza, in deroga a quanto disposto dall'articolo 8.2, a condizione che:

- (a) qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze di un consigliere delegato o del comitato esecutivo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento dell'operazione;
- (b) tali operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;



S.p.A. (c) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. L'organo di controllo riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;

- (d) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera c) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nell'eventuale Documento Informativo; e
- (e) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, la Società metta a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.

8.4 Procedura per le operazioni di competenza assembleare

Qualora l'Operazione con Parte Correlata sia di competenza dell'assemblea o debba essere da questa autorizzata ai sensi dello Statuto, per la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea troveranno applicazione le medesime regole di cui all'articolo 8.2 che precede.

Qualora, in relazione a un'operazione di maggiore rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile, e salve le previsioni statutarie eventualmente richieste dalla legge, all'operazione non potrà darsi corso qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all'operazione, a condizione che i Soci Non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno 10% del capitale sociale.

8.5 Procedura per le operazioni delle società controllate

In caso di Operazioni con Parti Correlate poste in essere da società controllate¹, la competenza a deliberare in merito all'operazione è riservata ai rispettivi organi competenti della società controllata.

Troveranno inoltre applicazione le previsioni di cui al precedente paragrafo 8.2 in merito al coinvolgimento del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, nonché alle conseguenze derivanti dal rilascio di un parere negativo di tale Comitato. In particolare, al fine di consentire il pronto coinvolgimento del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, le società controllate informano tempestivamente il Responsabile Affari Legali e Societari riguardo alle Operazioni con Parti Correlate della Società che le società controllate intendono compiere, trasmettendo preventivamente e tempestivamente, le informazioni di cui al precedente paragrafo 8.2 e la documentazione necessaria per dare corso a quanto previsto dalla Procedura.

In caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza dell'assemblea della società controllata in relazione alle quali il Comitato abbia espresso parere negativo, sarà necessaria, per procedere con l'operazione, un'apposita delibera autorizzativa dell'assemblea di PLC approvata, ove lo statuto della Società lo preveda, oltre che con le normali maggioranze di legge, anche il voto favorevole della maggioranza dei Soci Non Correlati che partecipano all'assemblea (purché

¹ Ai fini del presente paragrafo, rileva la nozione di controllo prevista dall'art. 2359 del codice civile.



S.p.A. i Soci Non Correlati presenti in assemblea rappresentino, al momento della votazione, il 10% del capitale sociale con diritto di voto della Società). Qualora i Soci Non Correlati presenti in assemblea non rappresentino la percentuale di capitale votante richiesta, l'operazione potrà essere autorizzata dall'assemblea di PLC tramite le normali maggioranze di legge.

A tal fine le società controllate dovranno inviare tempestivamente al Responsabile Affari Legali e Societari tutte le informazioni e la documentazione necessaria.

Resta comunque fermo quanto previsto all'art. 10.

9. DELIBERE QUADRO

Il Consiglio di Amministrazione può approvare, con un'unica deliberazione, una serie di Operazioni con Parti Correlate tra loro omogenee con le stesse Parti Correlate o determinate categorie di Parti Correlate.

In tale ipotesi, alla delibera-quadro del Consiglio di Amministrazione si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 8.2 che precede.

Le delibere-quadro non potranno avere efficacia superiore a un anno, dovranno essere riferite ad operazioni sufficientemente determinate, e dovranno riportare almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento, unitamente alla motivazione circa le condizioni previste.

Gli organi delegati forniscono una completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione circa l'attuazione delle delibere-quadro.

In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro, qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi le soglie di rilevanza individuate ai sensi dell'articolo 4 che precede, la Società dovrà pubblicare un apposito Documento Informativo ai sensi dell'articolo 7 della presente Procedura.

Le operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro oggetto di un Documento Informativo già pubblicato non sono computate ai fini del cumulo di cui al precedente articolo 7.2.1.

10. CASI DI ESCLUSIONE

La Procedura non si applica alle deliberazioni assembleari:

- (a) di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo se nominato;
- (b) in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
- (c) di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale.

La Procedura non si applica inoltre alle operazioni di Importo Esiguo.



S.p.A.

La Procedura non si applica alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:

- (i) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile;
- (ii) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale; e
- (iii) la riduzione del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF.

Fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 7.2.4, ove applicabile, sono inoltre escluse dall'applicazione delle disposizioni della Procedura:

- i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del TUF e le relative operazioni esecutive;
- le deliberazioni, diverse da quelle indicate al primo paragrafo del presente articolo, in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
 - (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione, con il coinvolgimento del Comitato per la Remunerazione della Società, costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti, approvata dall'assemblea;
 - (ii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali; e
- le Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato.

Qualora si tratti di Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato che sarebbero state soggette agli obblighi di pubblicazione del Documento Informativo in quanto Operazioni di Maggiore Rilevanza, fermo quanto disposto dall'articolo 17 del Regolamento MAR, la Società deve:

- (i) comunicare a Consob e al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, entro gli stessi termini previsti per la pubblicazione del Documento Informativo di cui all'articolo 7 che precede, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esenzione, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia Ordinaria e conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato, fornendo oggettivi elementi di riscontro; e
- (ii) indicare nella relazione intermedia sulla gestione, ove predisposta, e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 7.2.4 della Procedura in tema di informativa finanziaria, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esenzione.

Fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 7.2.4, ove applicabile, sono infine escluse dall'applicazione della Procedura le operazioni compiute con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con società collegate, qualora nelle società



S.p.A.

controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate della Società. La valutazione sulla significatività degli interessi verrà effettuata dalla Società di volta in volta, sulla base di eventuali rapporti patrimoniali e/o partecipativi tra le società controllate o collegate e le altre Parti Correlate della Società.

Non si considerano comunque interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione, tra la Società e le società controllate o collegate, di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche.

In generale, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate deve ricevere almeno annualmente, antecedentemente alla data del Consiglio di Amministrazione di approvazione del bilancio della Società, dal Responsabile Affari Legali e Societari, informativa adeguata e di dettaglio sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza che siano state oggetto di esenzione ai sensi del presente articolo 10.

Il Comitato, inoltre, è chiamato a verificare - sulla base delle informazioni ricevute dalla Società, ai sensi e per gli effetti di cui al presente articolo, per il tramite di apposito report all'uopo predisposto - la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza qualificate come Operazioni Ordinarie e concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard. In particolare, il Comitato - sulla base delle informazioni ricevute - valuta (perlomeno su base annuale) (i) la pertinenza dell'oggetto delle Operazioni con le attività della Società e del Gruppo ad essa facente capo, (ii) la ricorrenza del tipo di Operazione nell'ambito dell'attività della Società o del Gruppo, (iii) i termini e le condizioni contrattuali delle Operazioni esentate, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo, (iv) la natura della controparte e la tempistica di esecuzione. Qualora, all'esito delle procedure di verifica di cui al presente paragrafo, il Comitato dovesse riscontrare la necessità di migliorare e/o modificare il processo e/o i criteri di valutazione delle Operazioni Ordinarie ai fini dell'applicazione delle relative condizioni di esenzione, formulerà le proprie indicazioni e i propri suggerimenti al Consiglio di Amministrazione per le valutazioni inerenti e conseguenti.

11. MODIFICHE

Qualsiasi modifica e/o integrazione della Procedura è approvata dal Consiglio di Amministrazione con il parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

12. ENTRATA INVIGORE

La presente Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di PLC, con il parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, in data 28 giugno 2021.

La Procedura nel testo così modificato entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2021.



**ALLEGATO A: DEFINIZIONI DI PARTI CORRELATE E OPERAZIONI
CON PARTI CORRELATE E DEFINIZIONI AD ESSE FUNZIONALI SECONDO I
PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI**

1. Definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate secondo i principi contabili internazionali

Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni contenute nei principi contabili internazionali, di seguito richiamati:

Parti correlate

Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:

- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
- (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
- (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

(b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
- (ii) un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
- (iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
- (iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
- (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
- (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
- (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante) [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per



S.p.A.

esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

Operazioni con parti correlate

Un'*operazione con una parte correlata* è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9]².

2. Definizioni funzionali a quelle di “parti correlate” e di “operazioni con parti correlate” secondo i principi contabili internazionali

I termini “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e *joint venture*) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].

Dirigenti con responsabilità strategiche

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].

Stretti familiari

Si considerano *stretti familiari di una persona* quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

3. Principi interpretativi delle definizioni

3.1 Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].

3.2 L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

² Tra tali operazioni rientrano:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.



Allegato B

Al
Responsabile Affari Legali e Societari
di PLC S.p.A.
20123 – Milano
Via Lanzone 31

Oggetto: Individuazione Parti Correlate ai sensi dell'art. 3 della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate approvata dal CdA di PLC S.p.A. del 28 giugno 2021

Il Sottoscritto

Premesso che

- 1) PLC S.p.A., ha adottato, in data 28 giugno 2021, la propria Procedura per le Operazioni con Parti Correlate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente ovvero per il tramite di società dalla stessa direttamente e/o indirettamente controllate (la “**Procedura**”).
- 2) Il paragrafo 2(6) della Procedura definisce Parte Correlata i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 tempo per tempo vigenti (v. Allegato A alla Procedura medesima, riportante un estratto della definizione di parti correlate ai sensi dello IAS 24, nonché un richiamo alle ulteriori definizioni alla stessa funzionali previste dai principi contabili internazionali).
- 3) L'esatta e tempestiva individuazione delle Parti Correlate costituisce presupposto essenziale ai fini della corretta applicazione della Procedura,

DICHIARA ED ATTESTA

1. di aver preso atto delle definizioni di cui alle Premesse della presente comunicazione;
2. indica i seguenti recapiti personali agli effetti della Procedura: tel. [●], fax [●], e-mail [●], domiciliato presso [●];
3. indica i seguenti nominativi degli stretti familiari:
 - [●] [nominativo ed indirizzo];
 - [●];
 - [●];
4. indica le seguenti entità nelle quali esercita – ovvero i propri stretti familiari esercitano – il controllo, anche in forma congiunta:
 - [●] [denominazione, sede sociale, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese, definizione rapporto];



- [●];
- [●];

5. si impegna a comunicare al Responsabile Affari Legali e Societari di PLC S.p.A., con le modalità e nei termini stabiliti dalla Procedura e dalla normativa di tempo in tempo applicabile, ogni variazione nei recapiti e nominativi di cui ai precedenti paragrafi, con conseguente esonero della Società da ogni e qualunque responsabilità.

[Luogo], [data]

[●]

Allegato C

Al
Responsabile Affari Legali e Societari
di PLC S.p.A.
20123 – Milano
Via Lanzone 31

Oggetto: Richiesta di conferma dati del Registro delle Parti Correlate ai sensi dell'art. 3 della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate approvata dal CdA di PLC S.p.A. del 28 giugno 2021

Il Sottoscritto

Premesso che

- 1) PLC S.p.A., ha adottato, in data 28 giugno 2021, la propria Procedura per le Operazioni con Parti Correlate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente ovvero per il tramite di società dalla stessa direttamente e/o indirettamente controllate (la “**Procedura**”).
- 2) L'art. 3 della Procedura dispone la tenuta e l'aggiornamento di un archivio informatico gestito da PLC S.p.A. al fine della rilevazione delle Parti Correlate.
- 3) Al fine di consentire l'applicazione della Procedura occorre che qualsivoglia variazione della classificazione come Parti Correlate debba essere tempestivamente comunicata al Responsabile Affari Legali e Societari di PLC,

DICHIARA ED ATTESTA

- che non sono intervenute variazioni rispetto alla precedente comunicazione del [●].
- che rispetto all'ultima comunicazione del [●] sono intervenute le seguenti variazioni:
[●].

[Luogo], [data]

[●]
